

**VERBALE D'ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventisette luglio duemilasedici in Pordenone, via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5 alle ore 10,30

Addì 27 luglio 2016

Avanti a me, **dottor GASPARE GERARDI**, notaio in Pordenone, iscritto al Collegio Notarile di Pordenone,

è presente

- **BORTOLUSSI GIUSEPPE**, nato a Zoppola (PN) il 24 giugno 1952 domiciliato per la carica presso la sede sociale, che dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

- **"INTERPORTO CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.P.A."**, con sede in Pordenone (PN), Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5, capitale sociale Euro 1.601.150,00 (unmilionesecentounomilacentocinquanta) interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone e Codice Fiscale n. 00192610939.

Il comparante, **della cui identità personale io notaio sono certo**, mi richiede di redigere verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta società, convocata in questo luogo e giorno per le ore 10,30 (dieci e trenta), in seconda convocazione, essendo la prima, convocata per il giorno 28 giugno 2016 alle ore 8,30 (otto e trenta) andata deserta per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Straordinaria:

1) Modifiche statutarie riguardanti gli articoli:

- Art. 5) soppressione dell'articolo 5 (cinque) sulla limitazione posta alla qualificazione dei soci e rinumerazione dei successivi articoli;
- Art. 17) riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- Art. 17) e Art. 22) modifica dei diritti di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale riservati a taluni soci;
- Art. 19) fissazione del termine di otto giorni per la convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- Art. 21) riformulazione della clausola in materia di attribuzioni di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

Parte Ordinaria:

1) Delibere di cui all'art. 2364 del Codice Civile inerenti l'esame e l'approvazione del Bilancio al 31.12.2015:

- Relazione sulla gestione degli Amministratori;
- Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa;
- Relazione del Collegio Sindacale;
- Relazione della Società incaricata alla revisione legale dei conti;

2) Definizione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina degli Amministratori, materie delegabili di cui all'art. 21 dello Statuto, determinazione dell'importo complessivo per il compenso e del rimborso spese sostenute per conto della società;

3) Nomina dei tre sindaci effettivi, del loro presidente, di due supplenti e determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale;

4) Nomina del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile e determinazione del compenso;

5) Autorizzazione all'acquisto di n. 20 azioni proprie dalla C.C.I.A.A. di Udine.

Reg. a Pordenone
il 23*08*2016
al n. 9104
serie 1T

Iscritto
Registro Imprese di
PORDENONE
l' 11*08*2016
prot.n. 15127

Aderendo io notaio alla richiesta fattami, solo per la parte straordinaria, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente, il quale, in tale veste,
fa constare:

- che sono presenti, in proprio e per deleghe conservate tra gli atti sociali, i soci titolari di n. 29.522 (ventinovemilacinquecentoventidue) azioni del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna, come risulta da foglio presenze del valore nominale complessivo di Euro 1.524.811,30 (unmilione cinquecentoventiquattromilaottocentoundici virgola trenta), **come risulta da foglio presenze che, omessane la lettura per averne io notaio ricevuto dispensa, si allega al presente atto sotto la lettera "A"**;
- che del Consiglio di Amministrazione oltre al comparente in qualità di Presidente sono presenti i consiglieri Della Toffola Mario e Pecorari Ennio;
- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Martini Andrea ed il sindaco effettivo Sessolo Michele, assente giustificato il sindaco effettivo Pitton Sandra;
- che i presenti non hanno da muovere eccezioni in merito alla costituzione dell'assemblea e si dichiarano sufficientemente informati su quanto posto all'ordine del giorno;
- che la presente assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare.

Il Presidente procede all'illustrazione degli argomenti posti nella parte straordinaria dell'ordine del giorno e dopo averne illustrato le motivazioni, propone all'assemblea:

a) - la soppressione dell'articolo 5 (cinque) e la modifica degli articoli 17 (diciassette), 19 (diciannove), 21 (ventuno) e 22 (ventidue) dello statuto sociale sostituendo gli attuali con i seguenti:

"Art. 17) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti eletti dall'assemblea di cui uno dovrà essere eletto su indicazione del Comune di Pordenone qualora esso detenga una percentuale di partecipazione superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per l'elezione dei consiglieri, qualora questa non avvenga per acclamazione, i singoli azionisti, nella scheda di votazione che deve essere unica per ciascun socio, potranno votare per il numero complessivo dei consiglieri da eleggere, tenendo conto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga un numero di componenti non inferiore a quanto previsto dalle inderogabili norme di legge vigenti tempo per tempo in materia con particolare riferimento all'articolo 2 del D.P.R. 251/2012.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche fuori dalla sede della società.

In conformità del terzo comma dell'art. 2389 del Codice Civile, l'assemblea può determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, dando mandato all'organo amministrativo di stabilirne la ripartizione.

Art. 19) RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, ogni qual volta questo lo ritenga opportuno; oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre amministratori o due sindaci effettivi.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso spedito a ciascun ammini-

stratore, nonché ai sindaci effettivi, almeno sette giorni prima dell'adunanza.

La spedizione deve avvenire con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire una tempestiva informazione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso da spedirsi almeno due giorni prima anche a mezzo telegramma.

Anche in assenza delle suddette formalità, il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito, qualora siano presenti tutti i suoi membri ed i componenti del Collegio Sindacale.

E' possibile tenere le riunioni anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio o audio/video collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) - sia consentito:

- al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza di questi, dal Vice Presidente.

Art. 21) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri occorrenti per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento o l'attuazione degli scopi sociali, escluse soltanto le attribuzioni che per legge espressamente e tassativamente spettano all'assemblea.

Prevvia delibera dell'assemblea dei soci sulle materie delegabili, al Presidente possono essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo amministrativo che provvede a determinarne in concreto il contenuto e il compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile.

Fermo quanto previsto al comma precedente, l'organo amministrativo, sulle materie delegabili, può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad un ulteriore consigliere; al consigliere delegato possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile. Le deleghe conferite al consigliere delegato possono essere attribuite anche unitamente al Presidente, definendo nella delibera di attribuzione se i poteri possono essere esercitati in via congiunta o in via disgiunta.

Possono, inoltre, essere conferite deleghe ad altri amministratori per singoli atti senza che possano essere previsti compensi aggiuntivi.

La società non potrà erogare alcun gettone di presenza ai componenti degli organi sociali.

Art. 22) COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, di cui uno effettivo indicato dal Comune di Pordenone qualora esso detenga una percentuale di

partecipazione superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

I sindaci devono essere nominati dall'Assemblea che, inoltre, nomina il presidente del Collegio Sindacale e ne fissa il compenso.

L'elezione dei Sindaci deve avvenire in modo da garantire il rispetto delle inderogabili norme di legge vigenti tempo per tempo in materia con particolare riferimento all'articolo 2 del D.P.R. 251/2012.

I sindaci rimangono in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Salvo diversa determinazione dell'assemblea ordinaria dei soci il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile ai sensi del secondo comma dell'art. 2409-bis del Codice Civile."

Dopo esauriente discussione, l'assemblea
all'unanimità

delibera

1) - la soppressione dell'articolo 5 (cinque) nonché la sostituzione, così come proposto ed esposto dal Presidente, degli attuali articoli 17 (diciassette), 19 (diciannove), 21 (ventuno) e 22 (ventidue) dello statuto sociale, con la precisazione che a seguito della soppressione dell'articolo 5 (cinque) prenderanno numerazione antecedente.

Il testo dello statuto societario, aggiornato con le modifiche apportate dalla presente assemblea, omessane la lettura per averne, io notaio, ricevuto dispensa, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B".

L'assemblea conferisce mandato al Presidente di apportare al presente verbale e all'allegato statuto le eventuali modifiche, non sostanziali, necessarie od opportune al fine di conseguire l'iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea continua per la parte ordinaria.

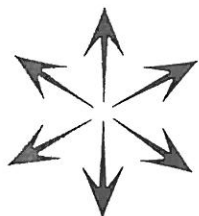
Sono le ore 11,15

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura al comparente. Esso consta di un foglio e di un mezzo foglio, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me per pagine quattro e parte della quinta.

Ore 11,18

F.to Bortolussi Giuseppe

F.to Gaspare Gerardi



**INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE**

ALLEGATO A ALL'ATTO REP. N. 66/02/29574

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27 LUGLIO 2016 - ORE 10.30

AZIONI

<u>N. AZIONI</u>	<u>AZIONISTI</u>	<u>PRESENTI</u>	<u>DELEGA</u>
24.482	C.C.I.A.A. - PORDENONE	GIOVANNI PAVAN	\
4.756	COMUNE - PORDENONE	ALESSANDRO CIRIANI	\
180	UNIONE INDUSTRIALI	PAOLO CANDOTTI	\
94	CONFGCOMM. - IMPRESE PER L' ITALIA	DINO CANCELLIER	SI
81	UNIONE ARTIGIANI	ASSENTI	\
60	PROVINCIA - PORDENONE	ASSENTI	
20	C.C.I.A.A. - UDINE	ASSENTI	
10	FEDER. PROV. COLTIVATORI DIRETTI	CESARE BERTOIA	
6	UNIONE COOPERATIVE FRIULANE	ASSENTI	
4	UNIONE AGRICOLTORI	ASSENTI	
1.307	INTERPORTO-CENTRO INGR. SPA	SENZA DIRITTO DI VOTO	

31.000	TOTALE AZIONISTI N. 11 PORTATORI DI N. 31.000 AZIONI		

SOCI PRESENTI N. 5 PORTATORI DI N. 29.522 AZIONI PARI AL 95,232% DEL TOTALE AZIONI.

SOCI ASSENTI N. 5 PORTATORI DI N. 171 AZIONI.

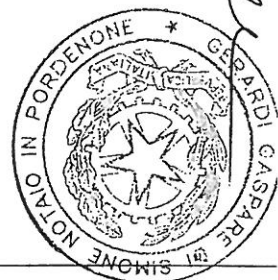
SOCI PRESENTI SENZA DIRITTO DI VOTO N. 1 PORTATORE DI N. 1.307 AZIONI

**Interporto-Centro Ingrosso
di Pordenone S.p.A.**

Via Interporto Centro Ingrosso, 114/5
I-33170 - Pordenone

Tel. +39 0434 573144
Fax +39 0434 573232
www.interportocentroingrosso.com
info@interportocentroingrosso.com
interporto.pn@pec.atespec.it

Iscritta nel Registro
Imprese di Pordenone
C.F. e P.Iva 00192610939
Cap. Soc. 1.601.150,00 i.v.
R.E.A. PN n. 22434



STATUTO

Art. 1) DENOMINAZIONE

È costituita una società per azioni con la denominazione "INTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.a."

Art. 2) SEDE

La società ha sede in Pordenone.

L'organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale in altro luogo, purché nell'ambito del Comune di Pordenone.

La società potrà istituire sedi, filiali, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze e in genere sedi secondarie anche in altre città e luoghi con deliberazione dell'assemblea.

Art. 3) OGGETTO

La società ha per oggetto:

- 1) - la progettazione, l'infrastrutturazione, la costruzione, la promozione e la gestione dell'interporto, del Centro Intermodale e del Centro all'ingrosso di Pordenone, nonché l'acquisto, la permuta, l'assegnazione, la cessione e la vendita delle relative aree;
- 2) - la progettazione e l'esecuzione dei lavori previsti dall'art. 51 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2002 n. 14 e sue modifiche e integrazioni;
- 3) - la gestione e amministrazione di beni immobili anche in condominio, con esclusione di quelli di civile abitazione;
- 4) - la produzione e vendita di energia proveniente da fonti rinnovabili finalizzata allo sviluppo del territorio.

Allo scopo di perseguire la realizzazione dell'oggetto sociale e nel rispetto di tutti i limiti e divieti di cui alla legge vigente la società potrà:

- a) - compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria ed immobiliare;
- b) - partecipare ed assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in altre società, imprese, enti, consorzi ed organismi aventi oggetto uguale, analogo, affine o connesso al proprio o che svolgano attività comunque complementari o integrative della società: la partecipazione non deve essere tale da modificare sostanzialmente lo scopo sociale;
- c) - prestare garanzie reali e fidejussioni anche a terzi.

In funzione di quanto previsto al punto b), a cura dell'Organo Amministrativo, dovrà essere preventivamente convocata l'assemblea per discutere e deliberarne l'autorizzazione.

Art. 4) DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – STRUMENTI FINANZIARI – PATRIMONI DESTINATI –

Art. 5) CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 1.601.150,00 (unmilionesecientounomilacentocinquanta virgola zero zero) diviso in n. 31.000 (trentunomila) azioni di € 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna.

Art. 6) AZIONI Le azioni sono indivisibili.

Le azioni sono rappresentate da certificati al portatore o nominativi a seconda delle vigenti norme di legge.

Tanto i certificati provvisori, quanto quelli definitivi, saranno staccati da libri a matrici, con numerazione progressiva e porteranno le firme del Presidente e di un Sindaco.

La società potrà emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi e l'assemblea de-

terminerà in tal caso i diritti attribuiti a tali azioni.

Art. 7) TRASFERIMENTO

In qualsiasi caso di trasferimento oneroso di azioni per atto tra vivi spetta ai soci regolarmente iscritti a libro soci il diritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata. L'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento di predetta comunicazione l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti a libro soci. I soci potranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) - ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata inviata entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione pervenuta dallo stesso organo amministrativo;
- b) - le azioni dovranno essere trasferite entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente, a mezzo raccomandata da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti e della ripartizione fra gli stessi delle azioni offerte.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non vuole esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene, e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione del socio che intende vendere sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile; pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella "*denuntiatio*".

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il diritto di prelazione non si applica nelle ipotesi in cui il trasferimento avvenga a favore di enti pubblici o della società Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone Spa.

Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo devono essere effettuate tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8) OBBLIGAZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E PATRIMONI DESTINATI

La società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge.

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'ultimo comma dell'art. 15 (quindici) del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto dell'assemblea generale degli azionisti.

La società può, inoltre, costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 *bis* e seguenti del Codice Civile. La deliberazione costitutiva è adottata

dall'assemblea ordinaria con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente statuto.

ASSEMBLEE

Art. 9) ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

Le assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti e le loro deliberazioni, obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.

Art. 10) INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

I soci hanno diritto ad intervenire in assemblea ai sensi di legge.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea e le regolarità delle deleghe.

Art. 11) CONVOCAZIONE

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedano le particolari esigenze di cui all'art. 2364 del Codice Civile.

L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando la convocazione venga richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dal Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla legge.

L'assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Art. 12) AVVISO DI CONVOCAZIONE

La convocazione dell'assemblea, sia straordinaria che ordinaria è fatta dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso potrà anche indicare altro giorno per un'eventuale seconda convocazione, nell'ipotesi che la prima andasse deserta.

Art. 13) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà del capitale sociale, in seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentata.

Le deliberazioni, sono, in prima convocazione, validamente assunte se prese a maggioranza assoluta, e, in seconda convocazione, a maggioranza del capitale presente.

Art. 14) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

All'infuori dei casi tassativamente previsti dalla Legge o contemplati dal presente Statuto, l'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, l'emissioni di azioni privilegiate, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione.

Art. 15) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza o impedimento o "vacatio", dal Vice Presidente.

Il Presidente nomina un segretario che può essere anche scelto tra i non azionisti e, in quanto occorra, due scrutatori scegliendo tra gli azionisti.

Nei casi di legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il



verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente.

Il verbale delle deliberazioni, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o notaio, è letto ed approvato seduta stante, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 16) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti eletti dall'assemblea di cui uno dovrà essere eletto su indicazione del Comune di Pordenone qualora esso detenga una percentuale di partecipazione superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per l'elezione dei consiglieri, qualora questa non avvenga per acclamazione, i singoli azionisti, nella scheda di votazione che deve essere unica per ciascun socio, potranno votare per il numero complessivo dei consiglieri da eleggere, tenendo conto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga un numero di componenti non inferiore a quanto previsto dalle inderogabili norme di legge vigenti tempo per tempo in materia con particolare riferimento all'articolo 2 del D.P.R. 251/2012.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche fuori dalla sede della società.

In conformità del terzo comma dell'art. 2389 del Codice Civile, l'assemblea può determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, dando mandato all'organo amministrativo di stabilirne la ripartizione.

Art. 17) CARICHE SOCIALI

Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente: nell'atto costitutivo verrà eletto dall'assemblea.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società anche in giudizio.

Il Consiglio può eleggere anche un Vice Presidente esclusivamente per sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, ogni qual volta questo lo ritenga opportuno; oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre amministratori o due sindaci effettivi.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso spedito a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, almeno sette giorni prima dell'adunanza.

La spedizione deve avvenire con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire una tempestiva informazione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso da spedirsi almeno due giorni prima anche a mezzo telegramma.

Anche in assenza delle suddette formalità, il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito, qualora siano presenti tutti i suoi membri ed i componenti del Collegio Sindacale.

E' possibile tenere le riunioni anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio o audio/video collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) - sia consentito:

- al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza di questi, dal Vice Presidente.

Art. 19) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria l'effettiva presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti palesi, è prevalente il voto del Presidente della seduta.

Delle deliberazioni si fa constare a mezzo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri occorrenti per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento o l'attuazione degli scopi sociali, escluse soltanto le attribuzioni che per legge espressamente e tassativamente spettano all'assemblea.

Prevvia delibera dell'assemblea dei soci sulle materie delegabili, al Presidente possono essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo amministrativo che provvede a determinarne in concreto il contenuto e il compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile.

Fermo quanto previsto al comma precedente, l'organo amministrativo, sulle materie delegabili, può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad un ulteriore consigliere; al consigliere delegato possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile. Le deleghe conferite al consigliere delegato possono essere attribuite anche unitamente al Presidente, definendo nella delibera di attribuzione se i poteri possono essere esercitati in via congiunta o in via disgiunta.

Possono, inoltre, essere conferite deleghe ad altri amministratori per singoli atti senza che possano essere previsti compensi aggiuntivi.

La società non potrà erogare alcun gettone di presenza ai componenti degli organi sociali.

SINDACI

Art. 21) COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, di cui uno effettivo indicato dal Comune di Pordenone qualora esso detenga una percentuale di partecipazione superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

I sindaci devono essere nominati dall'Assemblea che, inoltre, nomina il presidente del Collegio Sindacale e ne fissa il compenso.

L'elezione dei Sindaci deve avvenire in modo da garantire il rispetto delle inderogabili norme di legge vigenti tempo per tempo in materia con particolare riferimento all'arti-



colo 2 del D.P.R. 251/2012.

I sindaci rimangono in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Salvo diversa determinazione dell'assemblea ordinaria dei soci il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile ai sensi del secondo comma dell'art. 2409-bis del Codice Civile.

Art. 22) FUNZIONE DI CONTROLLO INTERNO

La società può dotarsi di una funzione di controllo interno che dovrà riferire all'organo di amministrazione

Art. 23) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio di esercizio, corredandolo con gli ulteriori documenti eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 24) RIPARTIZIONI UTILI

Gli utili netti dell'esercizio saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il resto a riserva facoltativa, salva diversa determinazione dell'assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25) COMPETENZE TERRITORIALI

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli azionisti e la società è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria di Pordenone.

Art. 26) RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge.

F.to Bortolussi Giuseppe

F.to Gaspare Gerardi

Copia conforme all'originale
Pordenone
23 SET. 2016

[Handwritten signature]

